



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 3/2022

OGGETTO: *Regolamento per il Controllo Analogo sulle Società pubbliche in house di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATUR - Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A., SASI S.p.A. – Approvazione.*

L'anno **duemilaventidue** addì **treddici** del mese di **gennaio**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso la sede dell'ERSI di Pescara, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	X	
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE	WEB	
TULINI MARIO	COMPONENTE	X	
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE	X	
ASSI CHIETI (MANCANTE)	COMPONENTE		X

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti in presenza e in videoconferenza (piattaforma ZOOM MEETING, stanza 812 6897 5283), invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra e chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Fabio Ferrante.

Il Presidente pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato.



Prodotto in Italia - 2022/01/13/13:00:00

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:

- La L.R. n. 9/2011 e ss.mm.ii. ha istituito l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo – ERSI;
- l'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria;
- all'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186bis, L. 191/2009, tutte le funzioni e compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da altra normativa di settore agli Enti d'Ambito soppressi;

VISTO l'art.1 comma 8 della L.R. n. 9/2011 secondo cui l'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di enti locali;

VISTO l'incarico giusta Decreto del Presidente n. 6 del 1.4.2021 di Direttore ad interim del Servizio Controllo Analogo assegnato all'ing. Corrado Rossi già Direttore del Servizio Regolazione di ERSI;

VISTI tra gli altri:

- il D.Lgs. 152/2006;
- la L.R. n. 9/2011;
- il Decreto 16 gennaio 2013, n. 1/Reg;
- il D.Lgs. 39/2013;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 175/2016;

VISTA in particolare la Legge Regionale n. 9 del 12 aprile 2011 Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo che prevede all'art. 1:

- comma 5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale;
- comma 6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;
- comma 7 L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione;
- comma 8 L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni;

- comma 15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria [e vincolante] delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori;
- comma 16 In conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio è svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19;

VISTO l'art. 5 sull'Affidamento del Servizio Idrico Integrato del Decreto 16 gennaio 2013, n. 1/Reg Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) che elenca gli atti fondamentali di gestione;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 che prevede:

lett. c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

lett. o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

VISTE le Convenzioni per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n. 2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n. 152 e s.m.i.; D.G.R. 979 del 28.08.2006; L.R. n. 9 del 12.04.2011 e s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 656/2015/R/IDR) firmate dai 6 gestori in house del SII:

Soggetto Gestore	Data della firma della Convenzione aggiornata
Gran Sasso Acqua S.p.A.	05/07/2016
CAM S.p.A.	05/08/2016
SACA S.p.A.	12/07/2016
ACA S.p.A.	26/05/2017
Ruzzo Reti S.p.A.	18/12/2018
SASI S.p.A.	13/03/2017

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli delle suddette Convenzioni: Art 3 Funzioni e obblighi dell'EGA, Art. 4 Obblighi del Gestore, Art. 9 Durata dell'affidamento, Art. 13 Beni funzionali all'esercizio del servizio, Art. 18 Poteri dell'EGA, Art. 29 Risoluzione, Art. 30 Penali e sanzioni, Art. 34 Disposizioni finali;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 34 delle Convenzioni prevede: *“Il Regolamento di controllo analogo, approvato dagli Enti d'Ambito, è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Fino a quando l'EGA non approverà il proprio regolamento per il Controllo Analogo rimarranno vincolanti i regolamenti in essere alla data del 31.12.2012”*;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 5 della LR 9/2011 prevede che "Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale";

RITENUTO di dotarsi del Regolamento per il controllo analogo sulle società pubbliche in house di gestione del servizio idrico integrato nell'ATUR - Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A., SASI S.p.A. per assicurare uniformità e omogeneità del controllo sui 6 gestori presenti in Abruzzo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare** il Regolamento per il controllo analogo sulle società pubbliche in house di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATUR - Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A., SASI S.p.A.;
- 3) **Di trasmettere** il Regolamento approvato ai sei Gestori del S.I.I. Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., SACA S.p.A., ACA S.p.A., Ruzzo Reti S.p.A., SASI S.p.A.;
- 4) **Di trasmettere** il Regolamento approvato ai Comuni gestiti dai 6 Gestori in house del Servizio Idrico Integrato;
- 5) **Di ritenere** che il presente regolamento avrà attuazione a partire dal 01 Febbraio 2022;
- 6) **DI ordinare** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it;
- 7) **DI dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Data: 13/01/2022

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE AD INTERIM
SERVIZIO CONTROLLO ANALOGO
ING. CORRADO ROSSI**



FIRMA
Corrado Rossi

Parere di regolarità contabile

Visto con parere: _____

FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
NUNZIO MEROLLI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. FABIO FERRANTE

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO **21/01/2022**, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT. FABIO FERRANTE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009 SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.) PER GIORNI QUINDICI DAL **21/01/2022** AL **05/02/2022**.



L'ADDETTO
REGA ROSETTA

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

- **149. Piano d'ambito**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

a) ricognizione delle infrastrutture;

b) programma degli interventi;

c) modello gestionale ed organizzativo;

d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con

particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

- **149-bis. Affidamento del servizio**
 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
 - 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

- **151. Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato**
 1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:
 - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
 - b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
 - b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;
 - c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
 - e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
 - f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
 - g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
 - h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
 - i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
 - m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni

di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;

n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;

p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.

3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.

5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.

8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottosccrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

- la Legge Regionale n. 9 del 12 aprile 2011 Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo prevede all'art. 1:

- comma 5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale
- comma 6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.
- comma 7 L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione.
- comma 8 L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni.
- comma 15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria [e vincolante] delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.
- comma 16 In conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house

del Servizio è svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19.

- il Decreto 16 gennaio 2013, n. 1/Reg Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) prevede all'art. 5:

- 1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, previo parere obbligatorio e (vincolante¹) delle ASSI, delibera in via definitiva la forma di gestione ed affida il Servizio Idrico Integrato.
- 2. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, persegue l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato nell'ATUR. A tal fine promuove e rappresenta le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione.
- 3. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 verifica lo stato delle gestioni del Servizio Idrico Integrato attive nell'ATUR ed in particolare verifica se le stesse sono conformi ai requisiti per l'affidamento diretto in house del SII.
- 4. Ai fini dell'affidamento diretto del SII in conformità con l'ordinamento vigente la società di gestione:
 - a) è totalmente partecipata da Enti Locali, ed esclude l'ingresso di capitali privati nel proprio capitale sociale;
 - b) realizza la parte più importante della propria attività e del proprio fatturato con l'ERSI che ha affidato il Servizio idrico integrato;
 - c) è soggetta al controllo analogo da parte dell'ERSI.
- 5. Ai fini del controllo analogo la società affidataria prevede nel proprio Statuto e negli atti organizzativi e gestionali della società:
 - a) l'obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria del servizio, dei documenti di programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo, e del piano industriale, al fine di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte dell'ERSI;
 - b) la facoltà da parte dell'ERSI di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
 - c) l'approvazione, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali:
 - 1) il bilancio preventivo e consuntivo;
 - 2) la relazione programmatica;
 - 3) l'organigramma;
 - 4) il piano degli investimenti;
 - 5) il piano di sviluppo industriale;
 - d) la trasmissione dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore e di componente del Collegio sindacale per le necessarie verifiche da parte dell'ERSI, nonché la potestà di revoca, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società anche nel caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione;
 - e) l'esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti, da parte ERSI;
 - f) l'esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico

¹ Vedi Sentenza C.Cost. 50/2013

Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011;

g) la facoltà di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari.

- il **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** prevede

- **all'art. 2 alle lett.:**

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

- **all'art. 4:**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016...omissis..

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

- **all'art. 6:**

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del

rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

– **all'art. 11:**

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

– **all'art. 12:**

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

– **all'art. 16:**

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata

superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

– **all'art. 19**

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale

della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

- in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

- **le Convenzioni per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo** (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n. 2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i.; D.G.R. 979 del 28.08.2006; L.R. n. 9 del 12.04.2011 e s.m.i.; DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR) firmate dai 6 gestori in house del SII

Soggetto Gestore	Data della firma della Convenzione aggiornata
Gran Sasso Acqua S.p.A.	05/07/2016
CAM S.p.A.	05/08/2016
SACA S.p.A.	12/07/2016
ACA S.p.A.	26/05/2017
Ruzzo Reti S.p.A.	18/12/2018
SASI S.p.A.	13/03/2017

prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Art 3 Funzioni e obblighi dell'EGA**

comma 3. *L'EGA, previo parere non vincolante dell'ASSI, provvede alla programmazione tecnico- economica e all'organizzazione del servizio tramite: e) il controllo analogo sul soggetto Gestore affidatario del servizio in forma diretta, c.d. "in house".*

comma 4. *Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione del servizio l'EGA a) verifica:...omissis...il rispetto delle disposizioni derivanti dall'attività di controllo analogo;*

Art. 4 Obblighi del Gestore

comma 1. Il Gestore è tenuto ad espletare il servizio oggetto della presente Convenzione in conformità alle disposizioni in essa previste, alle previsioni del Piano d'Ambito ed al relativo Disciplinare allegato, con le risorse previste nel Piano economico-finanziario ed in particolare in rispetto del regolamento di controllo analogo in vigore all'interno degli Ambiti e di eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché idi quanto previsto all'art.5 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 1/2013.

comma 19. Il Gestore entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente Convenzione, qualora non abbia già provveduto, deve trasmettere all'EGA: la Carta dei servizi adottata in conformità alla normativa vigente e alla regolazione AEEGSI, il Regolamento del servizio, il Piano operativo triennale, il Manuale della sicurezza, il Piano di emergenza, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, il Piano di rilevamento delle utenze fognarie, il Piano di dismissione delle fosse Imhoff, il Piano ricognitorio di tutte le opere, reti e servizi in gestione apportando tutte le modifiche necessarie all'ultima ricognizione approvata dall'Ente d'Ambito.

comma 20. Il Gestore, entro il termine di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, adotta un Sistema di Qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi 6 (sei) mesi il gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme.

- Art. 9 Durata dell'affidamento

comma 1. L'affidamento del SII è stabilito in complessivi 20 anni, come da Deliberazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito n. 16 del 29/06/2007, e avrà scadenza il 28/06/2027 salva anticipata risoluzione della presente Convenzione, così come previsto dal successivo art. 29, o riscatto del servizio, secondo le previsioni dell'art. 31, con obbligo di verifiche pluriennali ripetute ed effettuate con le modalità stabilite nell'allegato disciplinare, ad intervalli di tempo pari ad un terzo della durata totale dell'affidamento, tenendo conto della efficienza, efficacia ed economicità dell'andamento del servizio, del rispetto del Piano di investimenti del Piano d'Ambito, in ciascun periodo, del rispetto della presente convenzione, nonché del rispetto e della sussistenza dei requisiti che permettono l'affidamento diretto del Servizio, in particolare la sussistenza del requisito della "delegazione interorganica" e "il controllo analogo" nei confronti del Soggetto Gestore con facoltà dell'EGA, a seguito di verifiche con esito negativo, di risoluzione anticipata del contratto di gestione;

- Art. 13 Beni funzionali all'esercizio del servizio

comma 6. Il Gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione delle infrastrutture entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente Convenzione.

- Art. 18 Poteri dell'EGA

comma 1. L'EGA vigila costantemente sull'operato del Gestore e sull'andamento della gestione del servizio ad essa affidato in relazione alle previsioni del Piano d'Ambito nonché di quanto previsto nel Regolamento di controllo analogo.

comma 2. L'EGA dispone di poteri di controllo sul Gestore finalizzati a verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito e dei livelli del servizio, l'andamento economico-finanziario della gestione e la corretta applicazione della tariffa, il rispetto del regolamento di controllo analogo.

- Art. 19 Soggezione del Gestore ai controlli dell'EGA

comma 1. Il Gestore è obbligato a collaborare con l'EGA nell'attività di controllo da questa esercitata sul corretto svolgimento del S.I.I., secondo le previsioni della presente Convenzione nonché dei regolamenti e Leggi.

comma 7. Nei termini di cui al Regolamento per il Controllo Analogo di ciascun anno, è fatto obbligo al Gestore inviare all'EGA un bilancio di previsione dell'anno successivo, inerente la gestione del servizio affidato. Al bilancio dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle scelte programmatiche, inerenti la gestione del servizio affidato, che si intendono adottare per l'esercizio successivo. In particolare, la relazione dovrà evidenziare:

- il Piano industriale e l'aggiornamento annuale contenente tra l'altro le linee di sviluppo

ed i livelli di erogazione dei servizi;

- lo stato di attuazione del Programma degli Interventi e le eventuali variazioni che si intendono apportare allo stesso;*
- le risorse da recepire a mezzo tariffa ed i costi inerenti la gestione del servizio;*
- i dati relativi al fenomeno dell'evasione, di cui al precedente art. 4, co. 11, nonché le strategie adottate per contrastare tale fenomeno.*

8. Entro il 30 APRILE di ciascun anno, salvo necessità di proroga in base alle regole statutarie e del codice civile, il Gestore sarà, inoltre, tenuto a predisporre e a trasmettere all'EGA il bilancio d'esercizio relativo alla gestione del servizio, in cui sono riportati a consuntivo, tra l'altro, i dati oggetto della relazione programmatica indicata nel comma 7 del presente articolo.

– Art. 29 Risoluzione

comma 2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente Convenzione potrà essere, altresì, risolta di diritto qualora:

k) il Gestore non rispetti i pareri forniti dall'EGA in sede di Controllo Analogo.

m) qualora venga meno uno dei requisiti dell'affidamento diretto cosiddetto "in house", vedasi art.5 (affidamento del S.I.I.), del Regolamento di esecuzione della L.R. n.9/2011, approvato con DPGR n.1 del 16.01.2013.

– Art. 30 Penali e sanzioni

commi da 1 a 10 ed in particolare:

comma 11 *Ai sensi dell'art.5, del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2011, approvato con DPGR n.1/2013, la violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione comporta, su richiesta dell'EGA, la revoca degli amministratori senza diritto a risarcimento per risoluzione anticipata dell'incarico. Qualora l'organo societario deputato non provveda alla revoca degli Amministratori, l'EGA provvederà ad assumere l'atto in via sostitutiva e a nominare i nuovi amministratori. Il presente articolo deve essere accettato dagli amministratori al momento in cui accettano l'incarico. Il presente articolo deve essere inoltre integrato nello Statuto Societario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In caso di mancata modifica statutaria nei termini, la convenzione sarà da ritenersi risolta.*

comma 12. *Nel caso di applicazioni di sanzioni e/o penali non possono essere riconosciute premialità né ai dirigenti né agli amministratori che hanno determinato l'inadempimento*

– Art. 34 Disposizioni finali

comma 2. *Il Regolamento di controllo analogo, approvato dagli Enti d'Ambito, è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Fino a quando l'EGA non approverà il proprio regolamento per il Controllo Analogo rimarranno vincolanti i regolamenti in essere alla data del 31.12.2012.*

Acclarato che il rispetto delle leggi è un obbligo delle sei società di gestione che prescinde dal controllo analogo svolto dall'ERSI. A titolo esemplificativo e non esaustivo in particolare è fatto obbligo alla sei società di rispettare il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 175/2016 e le norme di Regolazione di ARERA;

Dato atto che il controllo analogo svolto dall'ERSI si aggiunge ai controlli previsti dal codice civile e da altre leggi e regolamenti, svolti dai Soci, dagli organi societari, quali Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali, Revisori legali dei Conti, Consigli di Gestione, Consigli di Sorveglianza, Organismi di Vigilanza, e da ogni altro organo o struttura societaria deputata a svolgere controlli interni sulla singola società.

Visto il carattere obbligatorio e vincolante dei pareri dell'ERSI, confermato dalla sentenza della C. Cost. 50/2013 pronunciata sulla legittimità della LR 9/2011. Detta sentenza, infatti, ha dapprima ribadito il concetto di influenza determinante, e così: *"la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che sul soggetto concessionario deve essere esercitato «un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti» (sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen)"* e poi lo ha esaminato nel dettaglio, affermando che: *"Ciò non significa che siano annullati*

tutti i poteri gestionali dell'affidatario in house, ma che la «possibilità di influenza determinante» è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale,» aggiungendo a ciò: "senza distinguere - incoerenza con la giurisprudenza - tra decisioni importanti e ordinaria amministrazione", con l'ulteriore netta precisazione che "il condizionamento stretto, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, non può essere assicurato da pareri obbligatori, ma non vincolanti, resi peraltro [...] «sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house»."(vedi ANAC Deliberazione n. 21 Adunanza del 9 maggio 2013)

Richiamate le direttive emesse dall'ERSI e comunicate ai 6 soggetti gestori: prot. 1304 del 25.7.2019, prot. 315 del 10.2.2020, prot. 1651 del 3.6.2020, prot. 825 del 11.3.2021, prot. 826 del 11.3.2021, prot. 2212 del 14.6.2021, prot. 2134 del 9.6.2021 -

Ritenuto per garantire la necessaria uniformità all'interno dell'ATUR di adottare il presente Regolamento per il controllo analogo sulle società pubbliche in house di gestione del Servizio Idrico Integrato GRAN SASSO ACQUA SPA, CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA, SACA SPA, ACA SPA, RUZZO RETI SPA, SASI SPA

Tutto ciò premesso

viene emanato il seguente Regolamento, di cui le su estese premesse formano parte integrante.

INDICE

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	14
ART.2 Modalità di esercizio del controllo.....	14
ART.3 Controllo preventivo.....	15
ART.4 Controllo concomitante.....	16
ART.5 Controllo Consuntivo.....	16
ART.6 Attività Straordinaria.....	17
Art.7 Personale.....	17
Art.8 Studi e consulenze.....	18
Art.9 Incontri.....	18
ART.10 Accesso agli Atti.....	19
ART.11 Controlli dei comuni gestiti non soci.....	19
ART.12 Norma finale.....	19
Allegato A) PROCEDURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO.....	20
Art.1 Atti fondamentali di gestione.....	20
Art.2 Altri atti di gestione.....	20

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulle sei Società pubbliche in house di gestione del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo (di seguito i 6 Gestori) e si applica in tutti gli atti giuridici che regolano la gestione del Servizio Idrico Integrato ed i rapporti tra i 6 Gestori in house del Servizio Idrico Integrato e l'ERSI.

2. gli Organi e le attività gestionali dei 6 Gestori sono assoggettati ai controlli previsti nel presente regolamento. I controlli svolti dall'ERSI si aggiungono ai controlli previsti dal codice civile e da altre leggi e regolamenti, svolti dai Soci, dagli organi societari, quali Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali, Revisori legali dei Conti, Consigli di Gestione, Consigli di Sorveglianza, Organismi di Vigilanza, e da ogni altro organo o struttura societaria deputata a svolgere controlli interni sulla singola società.

3. I 6 Gestori in virtù dell'affidamento "in house" e per la parte di attività ad esso riconducibile, rappresentano un prolungamento operativo dell'ERSI, degli Enti Soci e non Soci della Società, che se ne avvalgono per il perseguimento più efficiente, efficace ed economico dell'interesse pubblico inerente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

4. A tal fine il rapporto intercorrente tra l'ERSI e i 6 Gestori si considera, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato dal potere dell'ERSI di controllo e direzione, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione del Servizio Idrico Integrato e del suo affidamento, senza autonomia decisionale da parte della società controllata per tutti quegli atti, procedimenti e iniziative che riguardano la gestione del Servizio Idrico Integrato, in particolare l'attuazione delle direttive, della programmazione e delle previsioni fornite dal Piano d'Ambito e dagli altri strumenti di programmazione e di pianificazione approvati dall'ERSI.

5. Il controllo è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) – monitoraggio (controllo concomitante) - verifica (controllo consuntivo) dall'Ente d'Ambito.

6. Altre modalità di controllo e verifica, con i correlativi obblighi per i 6 Gestori sono previsti nelle *Convenzioni per la Regolazione dei Rapporti tra Ente Affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo* (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n. 2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; D.G.R. 979 del 28.08.2006; L.R. n. 9 del 12.04.2011 e s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 656/2015/R/Idr), di seguito Convenzione.

7. I 6 gestori sono tenuti al puntuale adempimento degli obblighi di comunicazione e informazione di cui alla Convenzione.

ART.2 Modalità di esercizio del controllo.

1. L'ERSI, attraverso le proprie strutture amministrative, esercita il controllo analogo sui 6 Gestori secondo quanto riportato nei seguenti commi ed articoli, nell'allegato A del presente Regolamento, nonché nella Convenzione.

2. L'ERSI esercita il controllo di cui al presente regolamento in nome e per conto dei Comuni, soci e non soci delle società in house, gestiti dei 6 Gestori.

3. Sono sottoposti al controllo dell'ERSI, mediante controllo preventivo esercitato in nome e per conto di tutti i Comuni facenti parte dell'ATUR, gli atti fondamentali di gestione del Servizio Idrico Integrato, prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio di Sorveglianza, di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:

- 1) lo statuto societario e sue modifiche,
- 2) riduzione o aumento del capitale,
- 3) nomina, sostituzione e poteri degli amministratori e dei liquidatori,
- 4) il bilancio preventivo e consuntivo,
- 5) la relazione programmatica/predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale,
- 6) il modello organizzativo: l'organigramma, la dotazione organica e sue variazioni,
- 7) il piano degli investimenti/programma degli Interventi,

- 8) il piano industriale,
- 9) ogni operazione immobiliare,
- 10) assunzione di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;

4. In particolare, oltre agli atti di cui al precedente comma, tutti gli atti inerenti alla gestione e all'amministrazione, adottati dagli organi di amministrazione dei 6 Gestori, comportanti la disposizione di somme superiori complessivamente a € 40.000,00 (Euro quarantamila), debbono essere trasmessi all'ERSI entro un congruo termine dalla loro deliberazione (indicativamente 5 o 3 giorni ovvero ad horas in caso di urgenza), anche in via telematica, per la presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti ovvero invito al riesame. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di invito al riesame, l'efficacia degli atti di gestione ed amministrazione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte dell'ERSI. Nel caso di necessità e di urgenza possono essere adottate adeguate misure cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo dell'ERSI gli atti di regolamentazione deliberati dagli organi societari, gli stessi devono essere trasmessi tempestivamente all'ERSI, accompagnati da una breve relazione che ne illustri i contenuti e le modifiche, che per agevolare il controllo dell'ERSI andranno debitamente segnalate nel testo evidenziando il confronto con la precedente versione approvata dell'atto di regolamentazione, per la relativa presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti ovvero invito al riesame. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di invito al riesame, l'efficacia degli atti è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte dell'ERSI.

6. L'ERSI, in contraddittorio con i 6 Gestori, può esercitare i poteri di annullamento degli atti di gestione nonché quelli sostitutivi nel caso di inadempienze del Gestore stesso come da Convenzione.

7. I 6 Gestori sono tenuti ad adeguare le procedure interne per l'adozione e l'approvazione degli atti contenuti nel presente Regolamento, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

ART.3 Controllo preventivo

1. Il controllo preventivo si esplica prioritariamente con le direttive e gli indirizzi formulati dall'ERSI.

2. I 6 Gestori entro il 15 novembre di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata richiesta, sono tenuti ad inviare all'ERSI ed ai Comuni gestiti, soci e non soci, copia della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'art.7 della Convenzione che prevede "è fatto obbligo al Gestore inviare all'EGA un bilancio di previsione dell'anno successivo, inerente la gestione del servizio affidato. Al bilancio dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle scelte programmatiche, inerenti la gestione del servizio affidato, che si intendono adottare per l'esercizio successivo. In particolare, la relazione dovrà evidenziare:

- il Piano industriale e l'aggiornamento annuale contenente tra l'altro le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione dei servizi;
- lo stato di attuazione del Programma degli Interventi e le eventuali variazioni che si intendono apportare allo stesso;
- le risorse da recepire a mezzo tariffa ed i costi inerenti la gestione del servizio;
- i dati relativi al fenomeno dell'evasione, di cui al precedente art. 4, co. 11, nonché le strategie adottate per contrastare tale fenomeno".

3.. Tale termine, per comprovati e giustificati motivi che saranno preventivamente comunicati all'ERSI potrà essere prorogato di 30 giorni lavorativi consecutivi.

4. L'ERSI invia parere ed osservazioni alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della Relazione.

5. Entro quindici giorni, prorogabile per comprovati motivi fino a 30 gg, dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, il Presidente della Società ha l'obbligo di

convocare secondo le norme dello Statuto societario, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare la Relazione previsionale e programmatica con l'annesso piano economico di gestione, nonché gli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dall'ERSI.

ART.4 Controllo concomitante

1. I 6 Gestori sono tenuti ad inviare all'ERSI ed ai Comuni gestiti, soci e non soci, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, un Report nel quale sia contenuta l'analisi dell'andamento di gestione corrente, un quadro sintetico comparativo con la gestione previsionale approvata, ed i presupposti giustificativi relativi alle eventuali discordanze, nonché i provvedimenti correttivi adottati.

2. L'ERSI invia parere ed osservazioni alla Società entro 30 giorni dal ricevimento

3. Il Presidente della Società entro il 30 settembre successivo, convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla presa d'atto ed approvazione delle eventuali variazioni alla Relazione Previsionale e programmatica ed all'annesso Piano economico di gestione, che si rendessero urgenti e necessarie nel corso dell'esercizio.

ART.5 Controllo Consuntivo

1. Come previsto dall'art. 19 comma 8 della Convenzione, entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo necessità di proroga in base alle regole statutarie e del codice civile, i 6 Gestori sono tenuti a predisporre e a trasmettere all'ERSI i documenti inerenti il bilancio d'esercizio annuale per l'esercizio del Controllo analogo. Tali atti andranno trasmessi dai 6 Soggetti Gestori in conoscenza anche ai Comuni gestiti non soci. Nel bilancio a consuntivo sono riportati i dati oggetto della relazione programmatica di cui all'art. 7 della Convenzione che prevede *"è fatto obbligo al Gestore inviare all'EGA un bilancio di previsione dell'anno successivo, inerente la gestione del servizio affidato. Al bilancio dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle scelte programmatiche, inerenti la gestione del servizio affidato, che si intendono adottare per l'esercizio successivo. In particolare, la relazione dovrà evidenziare:*

- *il Piano industriale e l'aggiornamento annuale contenente tra l'altro le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione dei servizi;*
- *lo stato di attuazione del Programma degli Interventi e le eventuali variazioni che si intendono apportare allo stesso;*
- *le risorse da recepire a mezzo tariffa ed i costi inerenti la gestione del servizio;*
- *i dati relativi al fenomeno dell'evasione, di cui al precedente art. 4, co. 11, nonché le strategie adottate per contrastare tale fenomeno".*

2. Ogni Soggetto gestore integra la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile e/o la Nota integrativa di bilancio con:

- a) breve relazione e dati sull'andamento dei costi per studi e consulenze nei tre anni antecedenti
- b) breve relazione e dati sull'andamento dei costi del personale dipendente e interinale, indicando le unità di dipendenti impiegati, la qualifica e il costo nei tre anni antecedenti;
- c) breve relazione e dati sull'andamento dei costi di esternalizzazione di lavori per manutenzioni ordinarie e straordinarie nei tre anni antecedenti, che comprenderà anche il numero di procedure di affidamento lavori in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e sulla tipologia di verifiche e controlli che la Società effettua sulla contabilizzazione di tali lavori;
- d) i costi delle manutenzioni straordinarie/investimenti (idrico, fognario e depurativo) realizzate con fondi del bilancio societario nell'ultimo anno specificando:
 - i. tipologia di lavori eseguiti;
 - ii. dimensioni dei lavori (lunghezza reti sostituite, impiantistica sostituita, ecc.);
 - iii. costo di realizzazione dei lavori.

3. Il mancato invio dei dati richiesti ai fini del controllo analogo rappresenta una grave violazione degli obblighi della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo e la conseguente applicazione delle sanzioni e penali ivi previste.

4. L'ERSI invia parere ed osservazioni alla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, purché corredata dai pareri degli organi di controllo interno, quali Collegio Sindacale, Revisore legale dei Conti, Consiglio di Sorveglianza. I 6 Gestori sono tenuti ad assumere i necessari accorgimenti organizzativi per consentire il controllo analogo dell'ERSI in tempo utile rispetto al termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio.

5. Tutte le valutazioni ed osservazioni inviate dall'ERSI, prima della Convocazione dell'Assemblea/Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione del Bilancio, saranno oggetto di apposita discussione prevista nell'Ordine del giorno di convocazione della stessa.

ART.6 Attività Straordinaria

1. L'ERSI, i Comuni gestiti Soci e non Soci, in linea con la regolazione di settore, hanno diritto ad essere informati preventivamente su tutte le attività non connesse allo svolgimento ordinario del servizio, che si dovessero rendere necessarie sul proprio territorio; in particolare lavori straordinari.

2. I 6 Gestori hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'ERSI e i Comuni gestiti di tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio non programmabili.

3. I 6 Gestori hanno l'obbligo di relazionare all'ERSI ed ai Comuni gestiti Soci e non Socio sul superamento delle stesse e le soluzioni adottate.

Art.7 Personale

1. I 6 Gestori sono tenuti all'efficientamento dei costi operativi, tra cui i costi del personale, come da previsioni di legge e da disposizioni di ARERA, e pertanto devono:

- adeguatamente motivare ogni nuovo fabbisogno di personale e di modifica del modello gestionale;
- indicare in modo puntuale risparmi e/o nuovi costi che la modifica del modello gestionale comporterà, ciò sia in caso di nuove assunzioni con aumento delle unità di personale dipendente, che in caso di progressioni verticali e di lavoratori interinali;
- esplicitare gli impatti sul bilancio e sulla tariffa di tali provvedimenti e come saranno assicurate le coperture economiche dei nuovi costi.

2. In nessun caso i 6 Gestori possono assumere nuovi costi di personale non riconoscibili in tariffa, visto l'obbligo del gestore di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, obbligo previsto dalla legge e dalla Convenzione.

3. Per ogni nuova assunzione di personale o progressione verticale del personale dipendente i 6 Gestori, ai sensi all'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, devono provvedere, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso apposite procedure concorsuali/selettive, disciplinate in apposito Regolamento per il reclutamento del personale (art. 19 co. 1 del D.Lgs. 175/2016).

4. Nel caso di assunzione di nuovi dirigenti trattandosi di nuovo contratto i 6 Gestori devono procedere con apposita procedura ad evidenza pubblica, aperta alla partecipazione di soggetti esterni qualificati. Per i dirigenti non trova applicazione l'art. 2103 cc.

5. Nel caso di progressioni verticali - passaggio da un inquadramento ad un altro superiore - i 6 Gestori devono nel proprio regolamento per il reclutamento del personale prevedere apposite selezioni, anche in forma semplificata, riservate ai dipendenti.

6. Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, i contratti di lavoro conclusi di cui ai precedenti commi, senza le necessarie procedure di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, sono nulli.

7. I sei gestori in house del Servizio idrico Integrato non possono assumere nuovo personale o assegnare inquadramenti superiori al personale dipendente senza aver esperito le necessarie procedure debitamente pubblicate sui propri siti istituzionali.

8. Nel caso siano stati conclusi contratti di lavoro nulli gli amministratori ed i dirigenti responsabili della società in house dovranno accertare formalmente la nullità degli stessi, salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, e assumere i necessari provvedimenti per ripristinare la piena conformità della gestione in house al quadro normativo vigente relativo al personale delle società pubbliche partecipate. Tali provvedimenti devono essere trasmessi all'ERSI. Gli organi di amministrazione e di controllo sono tenuti ad accertare, anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 175/2016, le responsabilità relative alla stipula di contratti conclusi in violazione di legge, anche a seguito di sentenza, e rivalersi nei confronti dei responsabili nel caso in cui dal contratto concluso in violazione di legge siano derivati oneri e costi a carico della Società pubblica. Ai dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo non può essere erogata alcuna retribuzione di risultato o premialità.

9. Ogni provvedimento in tema di personale e modifica del modello gestionale dovrà essere accompagnato da apposito parere del Revisore legale dei conti, del Collegio sindacale/Consiglio di sorveglianza circa la sua sostenibilità economico finanziaria alla luce dei vincoli posti da ARERA e circa la sua conformità alla legge.

Art.8 Studi e consulenze

1. I 6 Gestori nell'affidare servizi di consulenza e studio devono assicurare dandone evidenza nell'atto di affidamento dello studio e servizio di consulenza del ricorrere dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società conferente;
- deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. I 6 Gestori nell'affidare servizi di consulenza e studi devono assicurare il rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee Guida ANAC al fine di garantire economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità all'affidamento dell'incarico;

3. I 6 Gestori devono razionalizzare la spesa per studi e consulenze che va costantemente monitorata, e i cui dati e il relativo andamento rispetto agli anni precedenti andranno specificamente comunicati all'ERSI all'interno del bilancio annuale di previsione e del bilancio annuale consuntivo.

Art.9 Incontri

1. L'ERSI ed i Comuni, Soci e non Soci, gestiti dai 6 Gestori, hanno diritto a promuovere ed ad ottenere dai 6 Gestori, incontri e riunioni anche pubbliche, per verificare e relazionare in ordine alle attività svolte dalla Società, o in ordine a problematiche specifiche relative al proprio territorio, da tenersi presso la Casa Comunale.

ART.10 Accesso agli Atti

1. Ai Comuni gestiti, Soci e non Soci, i 6 Gestori rendono disponibili per la presa visione e l'estrazione di copia gli atti connessi alla gestione del Servizio, ed i pareri del controllo analogo emessi dall'ERSI, compatibilmente con le norme che regolano la tutela della Privacy ed in linea con le previsioni di cui alla L.241/90 e al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di accesso agli atti.
2. I 6 Gestori devono fornire gli atti richiesti dai Consiglieri Comunali secondo le norme del TUEL e quelle contenute nei Regolamenti comunali che ne disciplinano il diritto.
3. Rimangono salvi tutti gli obblighi di comunicazione e informazione a favore di utenti e cittadini previsti dalla legge e dalle norme di settore a carico dei 6 Gestori.

ART.11 Controlli dei comuni gestiti non soci

1. Gli atti fondamentali della gestione di cui agli articoli precedenti ed i pareri di controllo sono sempre resi disponibili ai Comuni non Soci per i quali i 6 Gestori gestiscono il servizio in forza dell'affidamento da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito.

ART.12 Norma finale

1. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, ovvero su proposte migliorative da parte dell'ERSI, nelle parti oggetto della modifica.
2. L'ERSI e i 6 Gestori procederanno alla presa d'atto delle modifiche intervenute nella prima riunione utile che dovrà tenersi, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione il codice civile, il D.Lgs. 33/2013, il D.Lgs. 39/2013 e il D.Lgs. 175/2016.

Allegato A) PROCEDURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Art.1 Atti fondamentali di gestione

1. Il calendario dei lavori del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (d'ora in poi C.d.A., C.d.G. e C.d.S.) del singolo Gestore o comunque le convocazioni del C.d.A., C.d.G., C.d.S. e Assemblea soci complete dell'ordine del giorno devono essere trasmesse all'ERSI al momento della loro trasmissione ai componenti del C.d.A. C.d.G, C.d.S. e ai Soci del Gestore secondo le previsioni dello statuto societario. L'ERSI ha facoltà di richiedere l'invio di documentazione specifica sui punti all'ordine del giorno.
2. Tutte le deliberazioni approvate dal C.d.A./C.d.S./C.d.G. e dalle Assemblee dei soci devono essere inviate all'ERSI tempestivamente. Le deliberazioni del C.d.A. e del C.d.G. inerenti gli atti, di cui all'art.2 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo, devono essere inviate all'ERSI in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci/C.d.S.
3. L'ERSI rilascerà il parere di controllo entro 30 gg, dal ricevimento delle deliberazioni complete della documentazione ivi esaminata e richiamata, e dei pareri degli organi di controllo interni, salvo sospensioni per eventuali chiarimenti e/o richieste di elementi integrativi di giudizio al Gestore. Sospensioni che non potranno superare i 15 gg dall'invio da parte del Gestore dei chiarimenti e degli elementi integrativi.
4. Per atti fondamentali si intendono a mero titolo esemplificativo quelli di cui all'art. 2 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo.

Art.2 Altri atti di gestione

1. Tutti gli atti di gestione approvati con deliberazione dal C.d.A., C.d.G., e C.d.S. debitamente motivati e accompagnati dalla documentazione richiamata ed esaminata dai medesimi organi societari devono essere inviati tempestivamente all'ERSI. L'ERSI non provvederà al controllo in caso la carenza dei documenti inviati impedisca la piena verifica e valutazione degli atti. I 6 Gestori in questo caso provvederanno ad integrare la documentazione senza ulteriore richiesta da parte dell'ERSI e il termine per l'esecuzione del controllo decorrerà dall'invio della documentazione.
2. Gli atti di gestione approvati dai C.d.A., C.d.G., C.d.S. dei 6 Gestori devono richiamare nelle premesse gli atti fondamentali di gestione del servizio già sottoposti al controllo dell'ERSI, a titolo esemplificativo gli atti di cui all'art. 2 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo.
3. Gli atti di gestione che comportano una spesa superiore a 40.000,00 Euro e che non rientrano negli atti di indirizzo e previsionali di bilancio e/o di assegnazione di risorse, (nei quali vengono fissate le modalità di acquisizione di servizi e forniture) devono essere inviate all'ERSI entro 5 gg dalla loro adozione.
4. L'ERSI rilascerà il parere di controllo, di norma per presa d'atto, entro 30 gg, dal ricevimento degli atti sottoposti a controllo completi della relativa documentazione, salvo sospensioni per eventuali chiarimenti e/o richieste di elementi integrativi di giudizio al Gestore. Sospensioni che non potranno superare i 15 gg dall'invio da parte del Gestore dei chiarimenti e degli elementi integrativi. Per comprovati motivi di urgenza, che verranno valutati dall'ERSI, visto il carattere vincolante dei pareri di controllo analogo, i Gestori possono chiedere di ridurre i suddetti termini, tale possibilità non trova applicazione per gli atti fondamentali di gestione di cui in via esemplificativa all'art. 2 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo.

6. In caso di somma urgenza, visto che il rispetto delle leggi prescinde dal controllo dell'ERSI, i 6 Gestori possono dare esecuzione agli atti di gestione necessari inerenti al Servizio Idrico Integrati nel rispetto della normativa nazionale e regionale, dandone comunicazione successiva all'ERSI. Sono esclusi da tale facoltà gli atti fondamentali di gestione di cui a titolo esemplificativo all'art. 2 del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo e agli atti di cui all'art. 4 comma 19 della Convenzione.